



COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.17

OGGETTO:

MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919, LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019).

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 21.05 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. SORRISIO/Andrea	Sindaco	SI'
2. APRUZZESE/Marco	Vice-sindaco	SI'
3. SCARANO/Rinaldo	Assessore	SI'
4. MARIETTA/Daniele	Assessore	SI'
5. GIACOMELLI/Federica	Assessore	SI'
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SORRISIO Andrea nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919, LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D. Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° marzo 2001;
- il Comune di CAFASSE, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017, appartiene alla Classe V, con popolazione compresa fra 0 e 10.000, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.6.2008, è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Preso atto che:

- con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 44 e n. 45 del 18.2.1994, sono state approvate le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, rispettivamente, nella misura base prevista dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.1.1998, è stata applicata alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

Verificato che:

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

Richiamate le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende mantenere il gettito relativo all'Imposta sulla pubblicità aumentando le tariffe del 20%;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

Atteso che l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Considerate le sopravvenute ragioni correlate alla Legge di bilancio per l'anno 2019, Legge n. 145/2018 che apportano modifiche al quadro normativo, con possibilità di deliberare aumenti tariffari per Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Preso atto che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Leg. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi per quanto concerne la regolarità contabile e tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge:

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, la maggiorazione nella misura del 20% delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per le superfici superiori al metro quadrato, ai sensi dell'art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018;
3. di dare atto che nella bozza del bilancio di previsione anno 2019 il gettito previsto per "Imposta comunale sulla pubblicità" è pari ad euro 12.250,00 e per "Diritti sulle pubbliche affissioni" è pari ad euro 2.200,00;
4. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione (Allegato A) si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006;
5. di disporre che la presente deliberazione, unitamente all'allegato, verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997 e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre con separata e successiva votazione ad unanimità dei voti
delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stante l'urgenza dell'applicazione dell'imposta e dei diritti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: SORRISIO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita
